



PROVINCIA
DI TERAMO

**Regolamento per la disciplina del
riconoscimento qualifiche professionali nei
centri per l'impiego della Provincia di Teramo**

Approvato con delibera del Consiglio Provinciale nr. 65 del 14/09/2015

Indice generale

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Casistica di riconoscimento qualifica professionale.....	3
Art. 3 - Modulistica per dichiarazioni di cui al precedente.....	4
Art. 4 - Qualifiche e selezione pubblica ex art.16, L.56/87 e DGR Abruzzo n. 157/06.....	4
Art. 5 - Aggiornamento periodico delle casistiche.....	4

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dei Centri per l'Impiego della Provincia di Teramo per i tutti i casi previsti, in via generale, dalle norme in materia di studio, formazione, lavoro e professioni sostituendo, a seguito di intervenuti mutamenti normativi ed adeguamenti giurisprudenziali, il precedente approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°80 del 18/10/2007.

Art. 2 - Casistica di riconoscimento qualifica professionale

Sono riconosciute valide, dai Centri per l'Impiego della Provincia di Teramo, le qualifiche attribuite dai soggetti pubblici e privati alle persone iscritte negli elenchi anagrafici nei casi seguenti:

1. Attestato di qualifica rilasciato dall'Ente di formazione professionale o dall'Amministrazione competente (Regione o Provincia) a seguito di corso di formazione professionale realizzato ai sensi della Legge n. 845/78 "Legge quadro in materia di Formazione Professionale". Tutte le altre attestazioni di qualifica professionale attribuita a seguito di corsi non riconosciuti ai sensi della L. 845/78 non consentono di usufruire del riconoscimento della qualifica da parte dei Centri per l'Impiego.
2. Dichiarazione redatta dal datore di lavoro a seguito di rapporto di lavoro subordinato. Tale dichiarazione va rilasciata su apposito allegato 1/B:
 - dal Legale rappresentante o persona delegata, in caso di datore di lavoro privato;
 - dal Dirigente o Responsabile dell'Ente Pubblico Titolare del Servizio dell'Ente Pubblico presso il quale il lavoratore ha prestato attività per i servizi prestati direttamente c/o la P.A.;
 - congiuntamente dal datore di lavoro privato affidatario e dal Dirigente o Responsabile dell'Ente Pubblico Titolare del Servizio dell'Ente Pubblico presso il quale il lavoratore ha prestato attività per i servizi prestati direttamente c/o la P.A, nell'ipotesi di contratti di somministrazione di lavoro e in caso di affidamento dei servizi all'esterno.

In tale dichiarazione devono essere espressamente indicati:

- a) l'attività lavorativa e le mansioni svolte;
 - b) il periodo di lavoro subordinato full time effettuato dal lavoratore, non inferiore a 90 giorni di durata complessiva (tale periodo deve essere riproporzionato percentualmente in caso di lavoro part-time);
 - c) l'attribuzione della qualifica con l'indicazione esatta secondo la classificazione della codifica ministeriale;
 - d) può essere rilasciata una sola dichiarazione da allegato 1/B per singolo rapporto di lavoro
 - e) superamento eventuale periodo di prova contrattualmente pattuito.
3. Dichiarazione svolgimento Attività Socialmente Utile con dichiarazione del Responsabile dell'Ente pubblico Titolare del Servizio relativa a periodi di utilizzazione in attività socialmente utili di almeno 8 mesi continui ovvero 12 mesi discontinui. Può essere rilasciata una sola dichiarazione da allegato 1/B per singolo utilizzo e la dichiarazione deve essere supportata o riscontrata da documentazione telematica ai sensi del D.I. 30/10/2007 e succ. modif. ed integraz., e/o cartacea certa pervenuta tempestivamente o nei termini di legge ove previsti (ad es. col, rettifica entro 5 gg o 20 mese successivo secondo il tipo di datore di lavoro, ordine di servizio etc).

4. Attestato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio per almeno 12 mesi in qualità di artigiano o coadiuvante con qualifica compresa nella codificazione ministeriale;
5. Dichiarazione di qualifica artigiana rilasciata su allegato 1/B dal titolare della Bottega scuola per gli allievi che abbiano concluso il triennio di formazione in base all'attività prevista dalla Legge Regionale n. 60/96 art. 37 e Legge Regionale n.6/2005 art. 119;
6. Titoli di studio aventi valore legale rilasciati dalle istituzioni scolastiche ed universitarie statali e/o private (parificate, pareggiate, paritarie, legalmente riconosciute). Pertanto, non sono validi al fine del riconoscimento di qualifica professionale i titoli rilasciati da istituzioni scolastiche ed universitarie che operino in semplice regime di autorizzazione o presa d'atto ministeriale.
7. Abilitazioni professionali e patenti rilasciati a seguito di esami di stato o da istituzioni pubbliche nei casi di patenti (di guida, nautiche, generatori vapore, carta qualificazione del conducente, mezzi speciali etc.).
8. Elenchi Specialisti Servizio militare leva elaborati periodicamente dal Ministero della Difesa ai sensi della L.958/86 e s.m.i. relativamente ai giovani in congedo (trattasi di casistica valida seppur in via residuale).

Art. 3 - Modulistica per dichiarazioni di cui al precedente

Le dichiarazioni di cui all'art. 2, punti, 2, 3 e 5, rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, dovranno essere conformi al modello di cui all'allegato 1/B .

Art. 4 - Qualifiche e selezione pubblica ex art.16, L.56/87 e DGR Abruzzo n. 157/06

Nelle selezioni pubbliche (ex art.16, L.56/87 e D.G.R. Abruzzo n.157/2006) i Soggetti Pubblici appartenenti all'ambito territoriale di competenza della Provincia di Teramo, hanno facoltà di indicare nell'avviso pubblico un massimo di complessive tre qualifiche, ove esse siano ritenute dall'Ente richiedente equipollenti, cioè contenenti il medesimo codice "matrice" (formato dai primi quattro numeri), ricavabile delle codifiche ministeriali/Istat, vigenti al momento di emanazione dell'avviso pubblico e siano anche equivalenti dal punto di vista terminologico della descrizione . Sarà redatta un'unica graduatoria tra i candidati che abbiano ottenuto indifferentemente il riconoscimento di una tra le qualifiche richieste nel relativo avviso pubblico.

Il candidato dovrà nell'istanza indicare obbligatoriamente la qualifica (tra quelle indicate nell'avviso pubblico) per la quale intende concorrere .

Art. 5 - Aggiornamento periodico delle casistiche

La Provincia di Teramo provvederà ad aggiornare, periodicamente, le casistiche previste dal presente Regolamento alle eventuali nuove necessità emergenti dalla dinamica normativa in materia di lavoro e formazione.